

Edizione di sabato 7 dicembre 2013

ADEMPIMENTI

[Odissea comunicazioni: ma lo fate apposta?](#)

di Sergio Pellegrino

CASI CONTROVERSI

[Beni rivalutati: effetti contabili della cessione “anticipata”](#)

di Giovanni Valcarenghi

DIRITTO SOCIETARIO

[La responsabilità dei soci e degli amministratori dopo la cancellazione della società](#)

di Fabrizio Dominici

DIRITTO SOCIETARIO

[E' revocabile per giusta causa l'amministratore che non si attiene alle direttive di gruppo?](#)

di Fabio Landuzzi

ACCERTAMENTO

[“Segnalazioni 2013” per gli studi di settore](#)

di Luca Mambrin

BUSINESS ENGLISH

[Running a firm of certified public accountants in the United States](#)

di Enrico Zappa, Justin Rainey

ADEMPIMENTI

Odissea comunicazioni: ma lo fate apposta?

di **Sergio Pellegrino**

Era davvero necessario? La domanda ci è sorta spontanea nel momento in cui abbiamo letto il **“criptico” comunicato stampa** con il quale l’Agenzia delle entrate, a **tre** giorni lavorativi dalla scadenza prevista per la **comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti**, un adempimento già più volte prorogato, ha varato una **nuova proroga ... anche se camuffata**.

Per iniziare il pezzo dedicato all’ennesimo **comunicato stampa** che si fa beffe del lavoro di migliaia di professionisti italiani, considerato che:

- oggi (mentre sto scrivendo) è **venerdì**;
- il comunicato stampa è uscito alle **16.36** (per consentirci di passare un *week end* sereno);
- ho passato la settimana a fare convegni in giro per l’Italia in cui tutti sembravano interessati soltanto a sapere se questa nuova **“benedetta” proroga mascherata** ci sarebbe stata;

... la **tentazione** è stata **grande**.

Ho preso il **mio pezzo di un mese fa** sullo **spesometro** (*Spesometro: proroga al fotofinish* del giorno 8 novembre), ho utilizzato la funzione di **word “sostituisci”**, mettendo al posto del termine *spesometro* il termine *comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti*, ho fatto diventare i **due** giorni lavorativi di preavviso **tre** (beh, un miglioramento in fondo c’è stato), ... *et voilà*: pronto, con poco sforzo, un articolo che commentava adeguatamente un **evento già vissuto poche settimane fa**.

Mi è venuto in mente allora il **film “Ricomincio da capo”**, più conosciuto come **“Il giorno della marmotta”** dopo che Letta lo ha citato (con il titolo non corretto) in relazione ai vent’anni al potere di Berlusconi (... ma nonostante sia piaciuto al Capo del Governo vale davvero la pena di guardarlo): ci troviamo in una situazione che definire **ridicola** è il minimo, se non toccasse, purtroppo, direttamente la nostra vita quotidiana e quella dei nostri collaboratori e clienti.

Alla fine non l’ho fatto, perché non sarebbe stato corretto nei confronti dei nostri Lettori, ma non posso esimermi dal riprendere la **parte conclusiva** di quell’intervento:

*“Cosa aggiungere, se non che il quadro si fa sempre **più sconsigliante** e che lavorare in questo Paese*

è sempre più difficile.

*Si impone una **seria riflessione** da parte dei vertici dell'Agenzia, perché non ha senso parlare continuamente di semplificazioni, salvo poi rendere tutto più complicato, anche quando non appare affatto necessario.*

*E all'orizzonte ci sono le **comunicazioni dei beni ai soci e dei finanziamenti**, la cui scadenza è fissata al prossimo 12 dicembre. Se deve essere proroga, pardon **apertura prolungata di Entratel**, sommessamente chiediamo di saperlo subito ... non vorremmo tra un mese essere nelle stesse condizioni di oggi”.*

Mi sembra di poter dire che l'auspicata “**seria riflessione**” non solo non c'è stata, ma anzi, sembra che ai vertici dell'Agenzia si stia sviluppando una **vena goliardica**, in considerazione del fatto che nel comunicato stampa, chi lo ha redatto (sarà l'**ufficio marketing?**) ha avuto l'ardire di affermare che “*l'Agenzia viene così incontro alle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti a questi adempimenti*”.

Affermazione incredibile (o appunto goliardica) se si pensa che la **versione definitiva dei modelli di comunicazione e delle relative istruzioni**, unitamente alle specifiche tecniche, è stata rilasciata solo il **27 novembre 2013** e, in base a quanto stabilito dallo **Statuto dei diritti del contribuente**, l'invio non poteva essere imposto ai contribuenti prima che decorressero **60 giorni**, periodo che, guarda caso, scadrebbe il **26 gennaio 2014** (ossia pochi giorni prima del termine di “**tolleranza**” del **31 gennaio**).

Nella testa ronzano allora incessanti **due domande**: come è possibile che **professionisti e imprese** restino **inermi** di fronte ad un tale scempio, in una situazione generale già così drammatica, ma soprattutto ... **lo faranno apposta? Perché se così non fosse la cosa sarebbe ancora più preoccupante.**

CASI CONTROVERSI

Beni rivalutati: effetti contabili della cessione “anticipata”

di **Giovanni Valcarenghi**

Spesso accade che soggetti che abbiano **rivalutato beni aziendali** in occasione delle disposizioni del **DL 185/2008** si trovino costretti a cederli prima dell'effetto fiscale della rivalutazione stessa, normalmente coincidente (ai fini della cessione) con il periodo 2014. Così, per ipotesi, pensiamo alla situazione di una società che, per immediate ed improrogabili esigenze di liquidità, si trovi ad avere venduto nel corso del 2013 un immobile rivalutato ed iscritto per 100, ad un corrispettivo effettivo di 80.

La rivalutazione, sul versante fiscale, non svolge alcun effetto, con la conseguenza che la plusvalenza si dovrà conteggiare contrapponendo il corrispettivo al costo fiscalmente riconosciuto. Ma cosa accade sul versante civilistico? Il **corrispettivo** dovrà comunque essere **contrapposto al valore contabile rivalutato**; al riguardo, bisogna riscontrare che il ricavato dalla vendita di immobili (per effetto della contrazione delle quotazioni di mercato) è spesso di molto inferiore rispetto alle quotazioni pregresse di un quinquennio, con la conseguenza che contabilmente potrebbe emergere una minusvalenza di importo ragguardevole.

Ora il problema è il seguente: tale differenziale negativo tra valore di iscrizione e corrispettivo va imputato a conto economico, oppure è possibile decrementare la riserva di rivalutazione appostata a patrimonio netto? La soluzione appare rilevante per **ipotizzare il risultato finale di conto economico**, informazione che potrebbe avere ripercussioni negative, ad esempio, sui rapporti di credito con gli istituti finanziari. Diversamente, nessuna conseguenza diretta (se non nella gestione degli adempimenti) si verifica sul patrimonio netto della società; infatti, nel caso di transito a conto economico, si potrebbe evidenziare una perdita, la cui pericolosità è sterilizzata dalla presenza della riserva, mentre nel caso di utilizzo diretto della riserva del netto non si riscontrerà alcuna perdita a conto economico.

Per sostenere la tesi della imputazione diretta a riserva, si possono utilizzare le seguenti argomentazioni:

- la rivalutazione non è mai passata da conto economico;
- la riduzione di valore si rende necessaria per eliminare una parte della precedente rivalutazione, mentre il valore recuperabile continua ad essere superiore all'originario costo di acquisto (al netto del fondo ammortamento che si avrebbe avuto se non si fosse effettuata la rivalutazione);
- la Consob ha sostenuto tale tesi nel 2002, sia pure in relazione alle partecipazioni;

- nell'ambito IAS, lo IAS 16 prevede che, ove si rivaluti un bene materiale, la successiva riduzione di valore vada imputata alla riserva di patrimonio netto.

Viceversa, per sostenere la tesi della imputazione a conto economico, è possibile argomentare come segue:

- nel Codice Civile tutte le svalutazioni sono rilevate nel conto economico;
- l'OIC 21 (metodo del patrimonio netto, trattamento contabile alternativo, nota 22), afferma che *“Non pare consentita dall’attuale legislazione l’imputazione della perdita a riduzione della riserva da rivalutazione”*, e ciò perché:
 1. mentre le rivalutazioni di partecipazioni (D.18.a), ove consentite, devono essere di norma imputate a conto economico e solo quelle conseguenti all’applicazione del metodo del patrimonio netto possono essere iscritte in una riserva ai sensi dell’art. 2426, n. 4, ultimo capoverso, per le svalutazioni non è previsto altro trattamento se non l’imputazione a conto economico;
 2. l’imputazione della perdita a riserva comporta un compenso di partite vietato dall’art. 2423-ter, ultimo comma;
 3. l’imputazione della perdita a riserva impedisce di rappresentare, almeno in modo evidente, il risultato economico dell’esercizio con conseguente violazione dell’art. 2423, 2° comma.

In conclusione, dunque, a noi sembra che **entrambe le tesi presentate siano sostenibili**, sia pure se le medesime portano a “configurazioni” diametralmente opposte del conto economico. Ovviamente, ove la valutazione fosse svolta da un organo di controllo, certamente appare più rassicurante l’ipotesi della imputazione a conto economico, anche senza che si possa in questa sede escludere in modo drastico la bontà del comportamento alternativo.

DIRITTO SOCIETARIO

La responsabilità dei soci e degli amministratori dopo la cancellazione della società

di **Fabrizio Dominici**

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le pronunce delle SS.UU. nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010**, avevano stabilito che la **cancellazione della società** comportasse anche l'estinzione di ogni rapporto giuridico ad essa afferente.

Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le **sentenze nn. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013**, sono state costrette a tornare sull'argomento per regolamentare i **rapporti giuridici pendenti** al momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

I Supremi Giudici hanno così stabilito che, dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese della società, **i rapporti giuridici facenti capo alla stessa vanno trasferiti ai soci, i quali, nelle società di capitali**, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione (mentre nelle società di persone ne rispondono illimitatamente).

Allo stesso modo **i diritti ed i beni** non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, **si considerano trasferiti ai soci**, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, e le pretese ed i diritti di credito ancora incerti o illiquidi vanno trattati come se il liquidatore li avesse rinunciati.

l'art. 2495 del Codice Civile, a seguito delle modifiche introdotte con la riforma del diritto societario, ha infatti **attribuito alla cancellazione della società efficacia costitutiva**, sicché, ferma restando la sua estinzione, i creditori sociali non soddisfatti dalla liquidazione ben potranno rivalersi, per i crediti rimasti insoddisfatti, nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, oppure nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato pagamento sia a loro imputabile.

La società estinta perde quindi la personalità giuridica ed ogni possibilità di agire o di essere chiamata in giudizio, ma i soci mantengono la loro responsabilità sussidiaria, di talché, per le società di capitali, non vi sarà alcuna responsabilità dei soci, nel caso in cui non vi sia stata distribuzione di attivo, mentre vi sarà una responsabilità sussidiaria e limitata a quanto ricevuto dalla liquidazione, laddove la distribuzione si sia realizzata..

I **soci delle società di persone** continueranno invece a rispondere delle obbligazioni sociali,

contratte durante la vita della società, in proprio e con le limitazioni previste dal Codice Civile per i soci accomandanti (l'accomandante risponde solo entro i limiti della sua quota di liquidazione ex art. 2324 c.c.), in virtù della responsabilità solidale ed illimitata prevista dal Codice Civile (artt. 2312, 2324 e 2461). Queste ultime società hanno infatti una limitata capacità di agire e la cancellazione dal Registro Imprese, ha la mera funzione di informare i terzi dell'avvenuta estinzione.

In sostanza le Sezioni Unite della Cassazione sono state costrette ad intervenire nuovamente ed a così breve distanza, per chiarire che **l'estinzione della società non può comportare anche l'estinzione dei diritti dei terzi**, che lo ricordiamo, non sono legittimati a proporre reclamo avverso il deposito del bilancio finale di liquidazione.

Sul fronte tributario ricordiamo poi che i liquidatori che non adempiono all'obbligo di pagare le imposte con le attività della liquidazione, rispondono in proprio, se soddisfano crediti di ordine inferiore rispetto a quelli tributari o assegnano beni ai soci senza aver prima assolto alle imposte dovute, sicché, come stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 11968 del 13 luglio 2012, affinché possa riscontrarsi la responsabilità degli stessi, occorre che i crediti erariali risultino dai ruoli che potevano essere posti in riscossione al momento della cancellazione e che vi sia la certezza che le imposte in questione non siano state assolte. In questi casi non si avrà una successione diretta nel debito erariale, ma la reviviscenza di un credito di derivazione civilistica, fondato sul presupposto della violazione degli obblighi imposti dalla legge. La sentenza chiarisce che, **in tal caso, non si ha una successione automatica e diretta degli amministratori e dei liquidatori nei debiti tributari della società estinta, ma solo l'esistenza di un nuovo diritto che l'amministrazione finanziaria può farsi riconoscere provando la responsabilità degli stessi per le violazioni commesse.**

Per quanto riguarda invece l'eventuale **responsabilità dei soci per i debiti tributari**, si deve premettere che il comma terzo dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, dispone che essi rispondono nei limiti di quanto ricevuto, in danaro o in altri beni sociali, nel corso degli ultimi due periodi d'imposta, precedenti alla messa in liquidazione della società.

Amministrazione finanziaria è infatti legittimata ad agire in via sussidiaria nei confronti di questi ultimi, solo pro quota e proporzionalmente a quanto ricevuto, sicché anche la responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie non assolte, è da ritenersi **limitata alla parte ricevuta da ciascuno socio nella distribuzione dell'attivo.**

Concludendo, mentre civilisticamente, è possibile invocare una **successione diretta** dei soci nei debiti della società (con le limitazioni in precedenza analizzate), ai fini strettamente tributari deve invece ritenersi **esclusa tale automatica successione** dei soci nei debiti tributari della società estinta, responsabilità che andrà in ogni caso subordinata alla prova della esistenza delle condizioni sopra enunciate.

DIRITTO SOCIETARIO

E' revocabile per giusta causa l'amministratore che non si attiene alle direttive di gruppo?

di **Fabio Landuzzi**

La Riforma societaria del 2004 è come noto intervenuta sul tema della **disciplina dei gruppi societari** delineando agli **articoli 2497 e ss. del Cod. Civ.** una normativa ispirata al **principio di effettività**, ovvero mediante la regolamentazione di **una situazione di fatto** rappresentata dall'**assoggettamento di un'impresa alla altrui direzione e coordinamento**; ciò anche prescindendo da quale sia la fonte di detto **potere di direzione unitaria** seppure, nella maggior parte dei casi, questo trovi **fondamento nel rapporto di controllo societario** che, peraltro, ai sensi dell'articolo 2497-sexies, Cod.Civ. è espressione di **una presunzione relativa di direzione e coordinamento**, salvo prova contraria.

Il Legislatore della Riforma non è però intervenuto su **un ulteriore fronte** altrettanto rilevante e strettamente collegato alla presenza di una effettiva direzione e coordinamento di società: quello **relativo alla riconosciuta (o meno) possibilità del controllore** (normalmente, la capogruppo) **di impartire agli amministratori della controllata delle direttive vincolanti** il cui **mancato ottemperamento** possa quindi **legittimare la revoca per giusta causa** degli amministratori della società soggetta a direzione e coordinamento.

Su questo tema, molto rilevante ma assai poco trattato, si riscontrano **posizioni diverse** in dottrina. Di un certo interesse è quindi la **pronuncia del Tribunale di Cagliari del 14 aprile 2011** in cui si è trattato del **caso di un'azione risarcitoria** avviata dal Presidente del Consiglio di amministrazione di una società **a seguito della revoca subita**, a suo dire senza giusta causa, **per non avere ottemperato a presunte direttive della capogruppo**. Nel caso di specie, in particolare, l'amministratore aveva stipulato per conto della società il rinnovo di un importante contratto malgrado la capogruppo gli avesse intimato di non procedere se non previa condivisione e autorizzazione della stessa capogruppo.

Il **Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda dell'amministratore** e condannato la società al risarcimento del danno; ma la sentenza è interessante in quanto l'accoglimento dell'istanza dell'amministratore viene motivata dal fatto che **la capogruppo non avrebbe provato nel giudizio la sussistenza della giusta causa di revoca**, in quanto essa non avrebbe fornito un **riscontro sufficiente chiaro delle direttive cogenti impartite all'amministratore** e che quindi avrebbero effettivamente precluso a costui il potere di agire stipulando il contratto contestato.

Quindi, se letta in negativo, **da questa sentenza potrebbe ricavarsi** l'idea che la capogruppo abbia difettato sotto il profilo probatorio e che quindi solo per questa ragione la stessa sia risultata soccombente nel giudizio; dall'altra parte, però, **non sembrerebbe essere stata preclusa** la facoltà della capogruppo, proprio **in forza della direzione unitaria** esistente ex articolo 2497 e ss, Cod. Civ., di **impartire direttive all'amministratore della controllata**, la cui **inottemperanza – se adeguatamente provata –** avrebbe allora potuto **legittimare la giusta causa di revoca**.

Questa **posizione**, seppure **tutt'altro che pacifica** in dottrina, **non** sembra tuttavia del tutto **incompatibile con il principio della autonomia gestoria degli amministratori** di società di capitali, proprio **laddove esista** l'assoggettamento a **direzione e coordinamento**. D'altronde, i sostenitori di questa tesi osservano che questa soluzione appare un **giusto contrappeso** alla **responsabilità** prevista dall'ordinamento **per la controllante** prevista quando la sua ingerenza nelle decisioni della controllata produce un danno a soci o creditori senza un adeguato vantaggio compensativo.

Naturalmente, direttive della capogruppo che siano dannose in modo ineludibile per la controllata pongono gli amministratori di questa nella condizione di doverle disattendere. Risulta pertanto **molto controversa e complessa la soluzione** dell'interrogativo circa la natura vincolante delle direttive della capogruppo, in quanto come detto non viene trattato nell'ordinamento. Un **ausilio potrebbe derivare dall'uso dei regolamenti di gruppo** contenenti una chiara **esplicitazione di contenuti, limiti, modalità, procedure, ecc. dell'attività di direzione e coordinamento** e, specularmente, degli **obblighi di osservanza** da parte delle società controllate.

ACCERTAMENTO

“Segnalazioni 2013” per gli studi di settore

di Luca Mambrin

E' **disponibile** e scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle entrate il [software “Segnalazioni 2013”](#) disponibile nella sezione dedicata alle Applicazioni informatiche di supporto agli studi di settore (percorso: “Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Applicazioni informatiche di supporto”).

Con il [comunicato stampa del 4 dicembre 2013](#) infatti l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che a decorrere dal **5 dicembre 2013 e fino al 28 febbraio 2014** sarà possibile per i soggetti interessati dagli studi di settore **segnalare all'Agenzia dati e informazioni utili a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza relativi al periodo d'imposta 2012**; sarà inoltre possibile tramite la stessa applicazione comunicare all'Agenzia **le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi** sempre con riferimento all'anno 2012.

La comunicazione, pur non rappresentando un obbligo per il contribuente, può costituire un'opportunità che va attentamente valutata **per segnalare in anticipo** all'Agenzia eventuali giustificazioni alla propria particolare situazione, giustificazioni che potrebbero anche influenzare la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Il mancato invio della comunicazione, ovviamente, non preclude la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria o in sede di contenzioso.

La **comunicazione ha una funzione simile** all'utilizzo del campo “Annotazioni” contenuto nei vari modelli degli studi di settore; i contribuenti che hanno già segnalato le proprie giustificazioni o motivazioni non hanno quindi la necessità di effettuare una nuova comunicazione ma potrebbero decidere di utilizzarla comunque **per integrare o precisare meglio quanto già in precedenza comunicato**.

La comunicazione interessa sostanzialmente i soggetti che con riferimento all'esito di **Gerico 2013** risultino:

- **non congrui, anche a fronte di una non normalità economica;**
- **non coerenti;**
- **non normali, anche se congrui.**

Come detto, è poi anche possibile segnalare la motivazione per la quale il contribuente ha indicato nel modello Unico 2013 **una causa di esclusione o di inapplicabilità**.

Quindi la comunicazione può essere utilizzata non solo da coloro che presentano situazioni di non congruità e che hanno deciso di non adeguarsi ai maggiori ricavi per fornire le relative giustificazioni, ma anche da coloro che pur risultando congrui presentano, sulla base delle risultanze di Gerico, **indici di non normalità economica o di non coerenza** ed intendono giustificare la propria posizione.

Al momento della creazione di una nuova segnalazione le istruzioni precisano (al fine di agganciare la comunicazione alla dichiarazione dei redditi presentata) che devono essere indicati il **“Protocollo dichiarazione”** e il **“Progressivo protocollo”** relativi al modello Unico 2013 già trasmesso (tali informazioni sono rilevabili dalla ricevuta telematica di presentazione del modello Unico) ed il codice attività Ateco relativo allo studio di settore oggetto di segnalazione.

Inoltre, esclusivamente nel caso di segnalazione effettuata da **intermediario**, si dovrà indicare il codice fiscale del contribuente cui si riferisce la stessa.

Il programma di compilazione presenta sostanzialmente le medesime caratteristiche degli anni precedenti e si articola in cinque parti specifiche:

- **Inapplicabilità;**
- **Esclusione;**
- **Coerenza;**
- **Normalità economica;**
- **Congruietà.**

All'interno di ciascuna finestra è possibile andare ad inserire le informazioni o le giustificazioni che si vogliono comunicare all'Amministrazione finanziaria: è possibile quindi compilare una o più delle cinque parti di cui si compone la comunicazione.

Infine, come precisato nella pagina web del sito delle Entrate, per l'invio telematico della segnalazione (**possibile dal 5 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014**) è sufficiente possedere il **Pincode** (codice personale), indispensabile per utilizzare il servizio File Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l'autorizzazione per accedere al servizio Entratel.

Chi non è in possesso del Pincode ed intende usufruire del servizio, dovrà richiederlo tramite la registrazione ai servizi telematici.

BUSINESS ENGLISH

Running a firm of certified public accountants in the United States

di **Enrico Zappa, Justin Rainey**

Richard runs his own CPA (Certified Public Accountant) firm in the United States. He has been a CPA since 1985 and started his firm in 1989. His company emphasizes helping small and mid-sized companies to grow and establish themselves in the market. He has also helped start-ups with business plans, loan applications and venture capital funding. Along with business tax planning, financial planning and income-tax preparation, his firm offers business training, consulting services and computer security assessments. He also teaches and speaks about personal money management. He earned bachelor's degrees in management and accounting and holds an MBA.

Richard typically works from 9 a.m. to 5 p.m, Monday through Friday, except during tax season when he also works on Saturdays. But as a business owner and someone who has reached an advanced level in his field, each day is different.

“Most people think that accountants perform the same activities every day in the office,” he says. “This can be true for entry-level positions and for paraprofessional positions.” Repetition builds experience, skill and efficiency in new employees, he says. But once an employee becomes experienced, their daily skills become more diverse as they develop skills to address their clients' needs.

Practitioners who develop a strong focus on tax planning will become the first resource for clients with tax challenges, Richard says. “Other CPAs in the industry will develop skills in the area of management consulting, fraud investigation, litigation support or financial auditing.

Within each of these disciplines, the daily activities will be dictated first by the tickler system [\[1\]](#) in place at that firm and then by the telephone calls received from clients each day,” he says.

Richard's daily activities include answering numerous phone calls from clients, salespeople, prospects, peers and other people in the community. He always makes time for these calls because they either lead directly to more paid work or they lead to greater community involvement, which may lead to more paid work in the future. He also tries to stay on top of the 100-plus emails he receives each day. In addition, some days he will attend a meeting for one of the outside organizations he is involved with, such as the local chamber of commerce, a trade organization or a community nonprofit. These meetings might extend his workday past 5 p.m.

Once a week he processes payroll[2], and monthly he closes payroll and prepares sales tax returns[3]. When clients submit financial documents to his firm, he performs bookkeeping services for them within two days of receipt. Another recurring, but not necessarily daily, activity is business development, also known as sales. He also has quarterly and annual tasks related to payroll.

“No CPA will become an expert in all areas, so each practitioner will develop a unique practice in the market,” Richard says. A firm can offer a range of skills in several industries by adding partners with different areas of expertise and each firm will be unique because of its skills, size, location and target market, he says.

“For those who are considering a career in public accounting, I strongly believe that the industry holds an opportunity for almost any area of interest that you may have. There are CPA experts in any industry that you can name,” he says. One should not assume that accounting is limited to adding numbers and compiling tax returns, he adds. “CPAs are often requested to perform services that are not readily associated with accounting.” These include verifying research results, confirming product quality standards, substantiating historical renovation compliance and assessing computer security risk. “While each engagement is unique and may require different procedures, the profession provides a standard environment and approach to ensure the quality of the finished product,” he says.

Comprehension Questions

1. What services does his firm offer and for whom?
2. What qualifications has Richard got?
3. What is the connection between work experience and diversity of activities?
4. What does he do every day?
5. ...and why?
6. What does he do once a week?
7. How, according to Richard, can a firm offer a range of services in several industries?
8. What makes each CPA firm unique?
9. Which services performed by CPAs are not necessarily associated with accounting?
10. How is your situation similar or dissimilar to the one described by Richard?

Answers

1. Business plans, loan applications and venture capital funding for start-ups; business tax planning, financial planning and income-tax preparation, business training, consulting services and computer security assessments for small and mid-sized companies.
2. He has bachelor's degrees in management and accounting and holds an MBA.
3. Repetition builds experience, which in turn enables a practitioner to diversify skills.
4. He answers phone calls
5. Answering the phone either leads to more paid work or greater involvement in the community.
6. He processes payrolls.
7. By adding partners with different areas of expertise.
8. The firm's skills, size, location and target market.
9. Verifying research results, confirming product quality standards, substantiating historical renovation compliance and assessing computer security risk

[1] sistema dello scadenziario spesso presente su computer, tablet e smart phone.

[2] paghe e contributi.

[3] in Italia, dichiarazione IVA.